

ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO A PREMIO UNICO

PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO)

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



PRESTITO PLUS

(LAVORATORE AUTONOMO)

NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

<u>Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. <u>INFORMAZIONI</u> <u>SULL'IMPRESA</u> <u>DI</u> ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

2. <u>Informazioni sulla situazione patrimoniale</u> dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A.: Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 346,3%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 77,99 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 60,95 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata residua del rapporto di finanziamento alla data di decorrenza e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi. Pertanto, alla stipula del finanziamento, la durata dell'assicurazione è pari alla durata del finanziamento stesso.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti.

Il contratto, prevede le garanzie danni (Garanzia B) e Garanzia C)), di seguito elencate, e la **prestazione in caso di decesso** tutte offerte da **HDI Assicurazioni S.p.A.**:

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia;

Garanzia C) assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da **HDI Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata per brevità "Società". Il contratto è predisposto per i

^{*} C.F. e P.IVA 04349061004

clienti degli Istituti di Credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipendente pubblico così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato è la persona che ha acceso o che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente.

<u>Avvertenza: Sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario contenute nello stesso e nel modulo di adesione.

4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata e dall'importo richiesto con il finanziamento. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 47% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'Intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione			
Valore in percentuale Importo medio*			
89,36%	€ 97,14		

^{*} Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di</u>

assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Awertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di</u> assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. <u>Modalità di calcolo e di assegnazione della</u> partecipazione agli utili

Non previsti.

C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

Art. 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti.

Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita

Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Art.8.2Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza del contratto.

<u>10. Risoluzione del contratto per sospensione</u> pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta, delle spese amministrative pari a 15 euro e della quota relativa al rischio corso.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione in caso di anticipata estinzione del finanziamento.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla consequente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.3 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Oppure, se il reclamo riguardi il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito ww.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet; https://ec.europa.eu/commission/index it

18. Informativa in corso di contratto Non prevista.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della proprio posizione assicurata e allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo: Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio da rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, Società applica le norme riportate all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione.

20. Conflitto di interessi

Nell'ambito del presente contratto non si rilevano situazioni in conflitto di interessi con effetti pregiudizievoli per i Contraenti. In ogni caso, qualora il conflitto di interessi dovesse verificarsi, HDI Assicurazioni S.p.A., opererà in modo da non recare pregiudizi ai Contraenti e da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

21. Informativa sull'attivazione dell'area web

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

~ ~ ~

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (dott. Massimo Pabis Ticci)



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese d'IROma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercia delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.). 14/6/93 je iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.



PRESTITO PLUS

(LAVORATORE AUTONOMO)

NOTA INFORMATIVA GARANZIE DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdia.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A.: Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 346,3%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 77,99 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 60,95 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le garanzie danni (Garanzia B) e Garanzia C)), di seguito elencate, e l'assicurazione in caso di morte (garanzia A), tutte offerte da HDI Assicurazioni S.p.A.:

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia; per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia C): assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia; per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

^{*} C.F. e P.IVA 04349061004

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da HDI Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata per brevità "Società". Il contratto è predisposto per i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipendente pubblico così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato è la persona che accende o ha acceso il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente.

Avvertenza: sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 per la garanzia B;
- o articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 per la garanzia C.

<u>Avvertenza: sono previsti massimali e franchigie temporali.</u> Si rinvia rispettivamente agli artt. 1.7 e 4.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta per la garanzia C:

- un caso in cui si applica il massimale;
- un caso in cui si applica la franchigia temporale.

Esempio per massimale Garanzia C) pari ad euro 800,00: nei casi in cui all'Assicurato spetti l'indennizzo per inabilità, qualora la rata mensile del finanziamento sia pari a mille (1.000,00/00) euro, l'indennizzo rimborsato sarà pari ad euro ottocento (800,/00).

Esempio per franchigia temporale Garanzia C) pari 30 giorni: qualora l'Assicurato sia colpito da inabilità temporanea totale - così come specificata nelle condizioni di assicurazione - per un periodo inferiore a 30 giorni, Società non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Inoltre, per la garanzia B, a titolo esemplificativo , qualora l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia che comporti un grado di invalidità totale e permanente riconosciuta di grado inferiore al 60% della totale, l'evento non darà luogo al pagamento alcun indennizzo da parte di Società.

Avvertenza: è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza

Avvertenza: è previsto un periodo di carenza per le garanzie B e C. Si rinvia rispettivamente agli artt. 3.6 e 4.2 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti

di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze. Avvertenza: L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

6. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

-posta elettronica certificata all'indirizzo:

sinistriram<u>ivita@pec.hdia.it</u>

- fax al n° 0642103900-3836

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio

da rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

<u>Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche</u> in nome per conto del Contraente.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, Società applica le norme riportate all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione.

7. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato.** Non è previsto il frazionamento del premio. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alle Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Avvertenza: non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 42% del premio unico versato per le garanzia danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'Intermediario è riportata nella tabella sequente.

Costi di Intermediazione			
Valore in percentuale	Importo medio*		
89,36%	€ 102,06		

^{*} Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'Intermediario non è riconosciuta guota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

9. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

10. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all' art. 1.12 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

13. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti.

14. Regime fiscale

14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui:

- 1. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia per la garanzia B);</u>
- 2. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la</u> malattia per la garanzia C).

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui Società richieda documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

<u>Si rinvia agli artt. 2.3, 3.4, 4.5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative .</u>

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato: HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it Oppure, se il reclamo riguardi il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it

17. Arbitrato

Non previsto.

18. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

"HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa".

HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (dott. Massimo Pabis Ticci)

GLOSSARIO DANNI

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione **Contraente:** il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

Franchigia assoluta: periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere ad un'attività lavorativa generica.

Invalidità totale permanente da infortunio e malattia: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Lavoratore autonomo: Chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i dirigenti ed i dipendenti pubblici.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica titolare di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: Importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, per la stessa garanzia.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa che gestisce il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA



PRESTITO PLUS

(LAVORATORE AUTONOMO)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 21.06.2017

Art. 1.1. Definizione del contratto

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella che hanno stipulato o stipulano un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipendente pubblico così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie assicurative sono offerte da: HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società").

L'Assicurato è la persona che ha acceso o accende il finanziamento mentre la Banca erogante è il Contraente.

Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti e costituiscono un unico pacchetto.

- A Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto.
- Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale, alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto.
- Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali derivi una inabilità temporanea in misura totale della capacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica, per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabiliti dalle condizioni contrattuali, la corresponsione di una somma mensile o di

diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute.

La determinazione della prestazione e degli indennizzi avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 1.3. Dichiarazioni dell'Assicurato

<u>Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.</u>

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

- a) quando esiste dolo o colpa grave,
- di dichiarare al Contraente e all' Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
- in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave,
- di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato e al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

<u>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato</u> <u>comporta in ogni caso la rettifica in base all'età</u> <u>reale delle somme dovute.</u>

Qualora la Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà il premio al netto delle imposte, delle spese amministrative per il rimborso pari a 15 euro e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del finanziamento ed il giorno in cui la Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di finanziamento , l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Cointestazione del Contratto di Finanziamento

In caso di cointestazione del contratto di finanziamento, il numero massimo di cointestatari assicurabili è pari a due ed ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto: la decorrenza e la scadenza delle garanzie devono coincidere.

Sono previste le seguenti opzioni:

- può essere assicurato un solo cointestatario. In tal caso le prestazioni e gli indennizzi sono determinati come di seguito:
 - a. il capitale assicurato iniziale pari all'importo del finanziamento erogato/debito residuo alla data di decorrenza;
 - b. indennizzo mensile pari al 100% della rata del finanziamento.
- Possono essere assicurati tutti i cointestatari. In tal caso le prestazioni e gli indennizzi sono determinati come di seguito:
 - a. capitale assicurato iniziale pari all'importo del finanziamento erogato/debito residuo alla data di decorrenza ripartito in quote uguali;
 - b. indennizzo mensile pari al 50% della rata del finanziamento.

Restano invariati tutti i limiti assuntivi riportati al successivo art. 1.7 e quelli delle singole garanzie.

Art. 1.5. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa e si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

- il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione della documentazione medica (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il finanziamento sia successivo alla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di erogazione del finanziamento, ferma la durata delle garanzie come indicata nel Modulo di adesione stesso.

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata residua, alla data di decorrenza, del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi. Pertanto, alla stipula del finanziamento la durata dell'assicurazione è pari alla durata del finanziamento stesso.

In caso di preammortamento tecnico le garanzie prestate dalla Società saranno operative per un massimo di 30 giorni.

Art. 1.6. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte e di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia con conseguente corresponsione della prestazione/indennizzo da parte di Società di competenza, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito alla Società.

La garanzia C si risolve al verificarsi del pagamento del numero massimo di indennizzi previsto nelle condizioni di assicurazione.

Art. 1.7. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipendente pubblico così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti. Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Il capitale iniziale assicurato può essere pari all'importo erogato o al debito residuo, relativo al finanziamento, alla data di decorrenza dell'assicurazione (quest'ultimo caso riguarda i finanziamenti già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione). In caso di premio finanziato il capitale assicurato iniziale, indicato nel modulo di adesione, è pari al capitale richiesto maggiorato del premio finanziato.

Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a euro 31.000,00 (trentunomila/00).

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singolo contratto di finanziamento è fissato in euro 800,00 (ottocento/00).

La durata o la durata residua massima del finanziamento, alla data di decorrenza dell'assicurazione, non può essere superiore a 10 anni, oltre al periodo di preammortamento tecnico.

L'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, attraverso il questionario sanitario. Qualora non emergano fattori negativi di rilievo non saranno necessari ulteriori accertamenti. Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria atta a valutare le risposte fornite con il questionario sanitario e la visita medica.

La documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato a Società tramite il Contrante.

Ai fini dell'assunzione del rischio Società valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione all'Assicurato, per il tramite del Contraente, entro e non oltre il termine di 60 giorni, fatta salva la necessità, che sarà comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto ad sollecitamente dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato da Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Il questionario sanitario è contenuto nel presente fascicolo informativo.

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel modulo di adesione e nel questionario sanitario. Pertanto, tutte le dichiarazioni in essi contenute devono essere veritiere e complete.

Società può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata o dall'indennizzo qualora, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato al momento dell'adesione.

Società verifica le condizioni di assicurabilità al momento dell'adesione.

Art. 1.8. Beneficiario della prestazione pagamento degli indennizzi

I Beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono gli eredi legittimi o testamentari dello stesso, cui sarà assegnata la prestazione in parti uguali (e non in modo corrispondente alle rispettive quote di eredità).

<u>Ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art. 1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione.</u>

Il pagamento degli indennizzi, dovuti da Società, relativi alle garanzie B e C viene effettuato a favore dell'Assicurato.

Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o degli indennizzi con il versamento sul conto corrente, le cui coordinate bancarie saranno indicate dai Beneficiari per la garanzia A, e dall'Assicurato per le restanti garanzie.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso da parte di altra persona o di trasferimento, l'Assicurato, qualora abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, ha la facoltà di nominare nuovi Beneficiari. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Società provvederà, ai sensi dell'art. 1189, 1 c, C.C. a pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario univocamente identificato nel modulo di adesione, fermo restando che non potrà essere opposta a Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria), che non sia stata notificata a Società anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.

In caso di trasferimento del finanziamento, è possibile designare quale Beneficiario della prestazione della garanzia A l'Istituto di Credito subentrato al rapporto di finanziamento. Inoltre l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato all'incasso degli indennizzi, relativi alle garanzie B e C al nuovo Istituto subentrato.

Art. 1.9. Variazione nel rapporto di finanziamento

<u>Estinzione anticipata totale del finanziamento</u> <u>surroga e accollo</u>

In caso di estinzione anticipata totale del rapporto di finanziamento o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di accollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate si sciolgono.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata totale, surroga/accollo. Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di estinzione/surroga/accollo comunicata dal Contraente e Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese

amministrative per il rimborso del premio e della quota relativa al rischio corso e entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente:

 $R = [(P^n / N) * K] - CF$

dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

Pⁿ = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 15,00 euro. All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Non è prevista la restituzione del premio della singola garanzia, nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione dello stesso da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura con consequente pagamento della prestazione/indennizzo della garanzia stessa.

Estinzione anticipata parziale del finanziamento

In caso di estinzione anticipata parziale del rapporto di finanziamento, le prestazioni sono ridotte in modo proporzionale.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata parziale. Il Contratto proseguirà come se fosse stato stipulato, sin dalla sua decorrenza, con un capitale ridotto. Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il maggior premio pagato per il periodo in cui le garanzie operano in misura ridotta.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

La parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata secondo la formula seguente:

R = [P*(E/M)*(N-t)/N] - CF

Dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

P = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

E = importo dell'estinzione parziale;

M = capitale assicurato iniziale;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

N-t = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 10,00 euro. <u>All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo</u>.

Non è prevista la restituzione del premio della singola garanzia, nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione dello stesso da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura con conseguente pagamento della prestazione/indennizzo della garanzia stessa.

In caso di eventuali precedenti estinzioni parziali anticipate, il valore del premio sul quale si calcola l'ammontare da rimborsare all'Assicurato si intende riproporzionato della misura corrispondente alla quota già estinta di debito residuo.

Sia in caso di estinzione anticipata totale, surroga/accollo sia in caso di estinzione anticipata parziale, l'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

Nei casi sopra previsti, Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento originario allegato al modulo di adesione inviato dall'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Revoca

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La regola per la determinazione della parte di premio oggetto di rimborso è quella utilizzata in caso di cessazione delle garanzie a seguito dell'estinzione anticipata totale.

Art. 1.10. Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento

In caso di anticipata estinzione, totale o parziale, del rapporto di finanziamento o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di accollo dello stesso ad altra persona, l'Assicurato ha la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto ed in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

<u>In tal caso l'Assicurato ha la facoltà di nominare i nuovi Beneficiari.</u>

Tale richiesta deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

posta elettronica certificata all'indirizzo:

sinistriramivita@pec.hdia.it

fax al n° 0642103900-3836

L'Assicurato deve allegare alla richiesta di continuazione la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità:
- 2) documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 3) copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo;
- 4) eventuale indicazione dei nuovi Beneficiari designati.

<u>Società, a seguito di richiesta di variazione dei Beneficiari, emette la relativa appendice contrattuale di variazione.</u>

E' facoltà dell'Assicurato effettuare la richiesta utilizzando <u>il modulo di cui all'Allegato D</u> inviandolo a Società agli indirizzi sopra indicati. <u>Il modulo di cui all' Allegato D deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall'Assicurato e corredato dalla documentazione necessaria indicata nello stesso.</u>

Art. 1.11. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di **un premio unico anticipato** il cui importo, dipende dalla durata e dalla somma richiesta con il contratto di finanziamento. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

L'importo del premio distinto per le garanzie A, B e C è indicato nel Modulo di adesione. Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Art. 1.12. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836**

۵

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta, delle spese amministrative pari a 15 euro e della quota relativa al rischio corso. Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie B e C, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. In tal caso il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta. Tale richiesta deve pervenire a Società ai recapiti sopra indicati.

Anche in quest'ultimo caso il criterio di calcolo del premio da restituire è quello previsto all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento.

Art. 1.13. Cambio di attività o professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836**

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio da rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

<u>Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente.</u>

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla consequente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 1.14. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, sono dovute dal Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.15. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.16. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Art. 1.17. Pagamento delle prestazioni assicurate Verificatosi l'evento assicurato, Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO

Art 2.1 Prestazione assicurata

Società con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente.

Società provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo di 120 mesi.

Art 2.2 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- Abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- Incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- <u>Suicidio, salvo che siano trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione;</u>
- Infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;
- Malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all'Assicurato prima della data di sottoscrizione del modulo di adesione;
- <u>Calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> <u>connessi.</u>

E' inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e operazioni belliche (sia che la

guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte e insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale che siano legittimi o meno. In questi casi sarà pagato il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti a Società, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta dal medico dell'Assicurato, ove tale relazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta a Società di acquisire direttamente tale relazione, in virtù della delega conferita a Società dall'Assicurato:
- ulteriore documentazione sanitaria necessaria a verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta a Società di acquisire direttamente tale documentazione in virtù della delega conferita a Società dall'Assicurato;
- atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del finanziamento alla data del verificarsi dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga nel finanziamento da parte di altro Istituto di Credito);
- nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta a Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita a Società dall'Assicurato;

 autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di della Società o quando Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

La richiesta di pagamento della prestazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA:

- posta elettronica certificata all'indirizzo:
 sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

E' facoltà del Beneficiario effettuare la richiesta attraverso il modulo di cui all'Allegato B delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Art. 2.4 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

Art. 3.1 Indennizzo

In caso d'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una somma pari al debito residuo in linea capitale che residua dal rapporto di finanziamento contratto dallo stesso verso il Contraente al momento dell'evento o alla data della diagnosi della malattia e al netto di

eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso evento in virtù della garanzia C.

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo solo qualora l'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60% della totale secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione).

Art. 3.2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) <u>Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;</u>
- c) Infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- d) HIV o AIDS
- e) <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o</u> tentati dall'Assicurato;
- f) <u>Infortuni causati da guerra anche non dichiarata</u> <u>od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;</u>
- g) <u>Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a</u> cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- h) Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- i) <u>Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi:</u>
- j) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- k) <u>Le conseguenze di infortuni avvenuti antecedentemente la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;</u>
- I) <u>Infortuni causati da:</u>
- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- <u>- tutte le attività sportive compiute a livello</u> professionistico salvo la partecipazione a

- <u>competizioni, o relative prove, che abbiano</u> <u>carattere ricreativo e per gare aziendali e</u> interazienda<u>li;</u>
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di
 pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo
 che esse abbiano carattere ricreativo e per gare
 aziendali e interaziendali;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei,
 di veicoli o natanti a motore in competizioni non
 di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro.
- m) <u>calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> connessi.

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto e) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile, entro 60 giorni dall'infortunio o dalla diagnosi della malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836.**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti a Società i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia di un documento di identità in corso di validità
- domanda che contenga la denuncia dell'evento, con precisazione del luogo, giorno e causa dell'evento, e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009 n. 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità;
- documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso);
- dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga nel finanziamento da parte di altro Istituto di Credito).

È facoltà dell'Assicurato, o chi per esso, effettuare la comunicazione utilizzando il modulo di cui all'Allegato C delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a percepire gli indennizzi, anche attraverso verifiche da parte di propri medici di fiducia (i cui costi saranno a carico della stessa), anche in contrasto con le risultanze del certificato della Commissione Medica e/o esercitando la delega conferita dall'Assicurato nel modulo di adesione.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando l'Assicurato intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Società o quando Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 3.6. Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza

Società pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

4.0 GARANZIA C-ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

Art 4.1 Indennizzo

La Società, ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale, dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad un'attività lavorativa generica, liquiderà all'Assicurato, una somma mensile, o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dallo stesso verso il Contraente e non ancora scadute, trascorsi 30 giorni di franchigia assoluta dalla data di ingresso nella struttura ospedaliera, con il limite massimo di euro 800,00 (ottocento/00) per singola rata.

Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 18 indennizzi mensili nel corso della durata della assicurazione.

Per inabilità totale temporanea si intende la perdita totale in via temporanea della capacità ad attendere ad una attività lavorativa generica. Lo stato di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia dovrà essere accertato da una struttura ospedaliera, la quale determini un periodo di prognosi di almeno 30 giorni, che decorre dalla data di ingresso nella struttura ospedaliera stessa; è esclusa la possibilità che la durata della prognosi iniziale possa essere prolungata da successive prognosi.

Per lavoratore autonomo si intende chiunque ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedi definizione di Lavoratore Dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (reddito da impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai fini della presente polizza collettiva sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i dirigenti ed i dipendenti pubblici.

Art 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza

Qualora un evento di Inabilità temporanea totale da malattia colpisca l'Assicurato durante l'iniziale periodo di carenza, pari a 60 giorni, l'Assicurato stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo. Prima di poter accedere ad una successiva richiesta di risarcimento per altro evento di Inabilità temporanea totale, l'Assicurato dovrà aver ripreso la sua normale attività lavorativa per un periodo di «Ripresa di occupazione» di 180 giorni consecutivi.

Art 4.3 Esclusioni

<u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> elencati casi:

- 1. <u>dolo dell'Assicurato</u>
- 2. Ferite con meno di sette punti di sutura;
- 3. <u>Distorsioni articolari senza rottura di</u> legamenti:
- 4. <u>Ferite cutanee senza necessità di intervento di</u> chirurgia plastica;
- 5. <u>Ferite limitate alla cute senza interessamento</u> di strutture tendinee, vascolari o nervose;
- 6. <u>Fratture composte trattabili con gesso o</u> tutore;
- 7. <u>Distrazioni muscolari senza rottura completa;</u>
- 8. Ernia, salvo le ernie addominali.
- 9. HIV o AIDS;
- 10. <u>Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;</u>
- 11. Infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- 12. <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</u>
- 13. <u>Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni. rivoluzioni;</u>
- 14. <u>Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva:</u>
- 15. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- 16. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacode depressive o stati paranoidi;
- 17. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica consequenti ad infortunio avvenuto

- <u>durante il periodo di validità</u> dell'assicurazione;
- 18. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. antecedenti la data iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte antecedentemente la data iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;
- 19. Infortuni causati da:
- A) <u>paracadutismo, uso, anche come passeggero,</u> di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- B) <u>tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;</u>
- C) <u>uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;</u>
- D) <u>guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;</u>
- E) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- F) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- G) <u>calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> connessi.

Art 4.4 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 4.3 "Esclusioni" punto 12 vale per Inabilità temporanea totale conseguente ad infortunio e malattia derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art 4.5 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile, <u>entro</u> 60 giorni dall'infortunio oppure da quando la malattia è stata diagnosticata o da quando ne ha avuto la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Per ottenere la liquidazione degli indennizzi, devono essere prodotti a Società, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- domanda che contenga la denuncia dell'evento, con precisazione del luogo, giorno, e causa dell'evento, e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso).

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle relative scadenze.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita
tramite:

 raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA:

- posta elettronica certificata all'indirizzo:
 sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836.

È facoltà dell'Assicurato, o chi per esso, effettuare la richiesta utilizzando il modulo di cui all'Allegato C delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Quando un sinistro per inabilità temporanea sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, i successivi eventi di inabilità temporanea potranno essere denunciati a condizione che l'Assicurato sia ritornato ad esplicare la sua attività lavorativa e che sia trascorso un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

Gli obblighi assunti con la presente garanzia sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale dei 18 indennizzi mensili.

Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a percepire gli indennizzi, anche attraverso verifiche da parte di propri medici di fiducia (i cui costi saranno a carico della stessa) e/o esercitando la delega conferita dall'Assicurato nel modulo di adesione.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando l'Assicurato intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Società o quando Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

Art 4.6 Colpa grave, tumulti,

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 − 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Tabella INAIL

Descrizione		Percentuali		
3 333.13.13	destro	-	sinistro	
Sordità completa di un orecchio		15		
Sordità completa bilaterale		60		
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35		
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40		
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)				
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8		
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18		
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la				
funzione masticatoria:				
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11		
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30		
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25		
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15		
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		13		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei		5		
movimenti del braccio)		
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in	50		40	
posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	30			
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in	40		30	
posizione favorevole con normale mobilità della scapola				
Perdita del braccio:				
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75	
b) per amputazione al terzo superiore	80		70	
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65	
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60	
Perdita di tutte le dita della mano	65		55	
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30	
Perdita totale del pollice	28		23	
Perdita totale dell'indice	15		13	
Perdita totale del medio		12		
Perdita totale dell'anulare		8		
Perdita totale del mignolo		12		
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12	12	
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6	
Perdita della falange ungueale del medio	,	5	- 0	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3		
Perdita della falange ungueale del mignolo		5		
	11	Э	0	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	0	9	
Perdita delle ultime due falangi del medio		8		
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6		
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8		
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:				
a) in semipronazione	30		25	
b) in pronazione	35		30	
c) in supinazione	45		40	
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20	

Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi			50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,			
quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso – metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri		11	
non oracpassi enique certaineur			

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- 4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- 5. In caso di afachia monolaterale:

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
- con visus corretto di 7/10	18%
- con visus corretto di 6/10	
- con visus corretto di 5/10	
- con visus corretto di 4/10	
- con visus corretto di 3/10	
- con visus corretto inferiore a 3/10	

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A

	zza:	Filiale N°	Indirizzo:
Spett.le HDI As Ufficio			Data
	ASSICU	RATO	
data o Prov Comu	ome e Nome/Comune di nas di nascita//Comune di nas Cod.Fisc Ine di residenza	scita Cap	
DECES	SSO (documenti da presentare dall' av	vente causa):	
- att cor leg	tificato di morte dell'Assicurato; o di notorietà attestante l'esistenza o meno d n l'indicazione della data di stesura e pubb pittimi. Del testamento deve essere consegnata	olicazione, nonché a copia conforme a	l'indicazione di tutti gli eredi ll'originale;
tro a :	azione medica sulle cause del decesso redatt ivi nella disponibilità del Beneficiario. In caso Società di acquisire direttamente tale relaz Il'Assicurato;	contrario, il Benefi	ciario può sottoscrivere richiesta
dal si t Soc	eriore documentazione sanitaria necessaria a verifi l'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima d crovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso cietà di acquisire direttamente tale documen l'Assicurato;	ella conclusione del c contrario, il Benefic	contratto, ove tale documentazione ciario può sottoscrivere richiesta a
de l est	hiarazione del Contraente attestante l'importo ll'evento assicurato (dichiarazione non rich inzione anticipata, accollo o surroga nel finan	iesta per denunc ziamento da parte	e successive ad operazioni di di altro Istituto di Credito);
rel a cor	el caso in cui l'evento sia connesso ad ipote ativa allo stesso, ove tale documentazione si ntrario, il Beneficiario può sottoscrivere ric cumentazione, in virtù della delega conferita a	i trovi nella dispor chiesta a Società	nibilità del Beneficiario. In caso di acquisire direttamente tale
	torizzazione del Giudice Tutelare rilasciata ag somme spettanti ai minori Beneficiari.	li esercenti la pote	stà genitoriale per la riscossione
	nteso che Società potrà richiedere documen co in ipotesi specifiche, in considerazione di pa		
		ľA	vente Causa dell'Assicurato

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE B e C Filiale N° Indirizzo: N° Polizza: Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA Data..... **ASSICURATO** Cognome e Nomesessosesso data di nascita/..../.....Comune di nascita...... Prov...... Cod.Fisc..... Indirizzo **GARANZIE** (barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici) □ Invalidità Totale Permanente copia di un documento di identità in corso di validità; precisazione del luogo, giorno, e causa dell'evento; verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente; certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009 n. 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità; documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso); dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga nel finanziamento da parte di altro Istituto di Credito). ☐ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia - copia di un documento di identità in corso di validità; - precisazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento; - documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche e/o verbale di pronto soccorso). Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. L'Assicurato o l'Avente Causa

RICHIESTA DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

(in caso di estinzione anticipata parziale o totale, surroga passiva o accollo del mutuo)

DOL 177 A	COLLETT	N/A NI
ULIZZA	COLLETTI	IVA N

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

DATI ASSICURATO			
Cognome e Nome			
sesso			
data di nascita/ Comune di nascita			
Prov Cod. Fisc Comune di residenza			
Cap ProvIndirizzo			
Recapito telefonico Email Email			
n.° conto finanziamento/			
OPERAZIONE RICHIESTA			
□ estinzione anticipata totale □ estinzione anticipata parziale			
□ surroga □ accollo			
DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO			
Il sottoscritto, dopo presa visione del fascicolo informativo, dichiara di essere consapevole che a seguito dell'operazione richiesta e sopra riportata la copertura assicurativa cessa totalmente o, in caso di estinzione anticipata parziale, in modo proporzionale. La Società pertanto- secondo quanto stabilito dalla normativa IVASS - procederà con il rimborso automatico del premio, in misura proporzionale in caso di estinzione anticipata parziale, al netto di eventuali imposte, delle spese amministrative per il rimborso del premio e della quota relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.			
Luogo e data Firma dell'Assicurato			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando le parte sottostante. GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche)			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando le parte sottostante. GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche) 1			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando le parte sottostante. GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche) 1			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando le parte sottostante. GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche) 1			
RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione Luogo e data Firma dell'Assicurato VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando le parte sottostante. GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche) 1			

Allega:

- 1) Copia di un documento di identità in corso di validità;
- 2) Documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 3) Copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo.

PAGINA BIANCA



PRESTITO PLUS

(LAVORATORE AUTONOMO)

GLOSSARIO VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 21.06.2017

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: soggetto al quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione

Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) –

che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa che gestisce il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativa al n. 015



HDI Assicurazioni 5.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187
Roma (f) - Tel. • 39.06 421 031 - Fax • 39.06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
- www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 ix - CF. P. IVA e
Numero d'iscrizione: 03439061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA:
RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle
Assicurazioni on D.M.L.Ca. n. 19570 dell'86/95 (G.U. 14/93) e iscritta alla Sezione
I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00129 - Capogruppo del Gruppo
Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo del Gruppi Assicurativi al n. 015

QUESTIONARIO SANITARIO

Il/la Sottoscritto/a(Cognome e nome)		
Codice Fiscale nato/a prov	•	
il// Residente a prov C.A	л.Р	
Viann.		
1. Negli ultimi 5 anni è mai stato ricoverato in case di cura o ospedali per interventi chirurgici (ad esclusione di interventi di appendicectomia, adeno-tonsillectomia, emiotomia, meniscectomia, frattura degli arti, varici, chirurgia estetica, parto)? SE SI, INDICARE QUALI:	SI	NO
2. Negli ultimi 5 anni ha subito cure o ac certa menti, anche in regime di day-hospital dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi circolatori, Ipertensione, ictus e/o malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia polmonare, tumorale, del sangue, dell'apparato urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrino- metabolico quali diabete, malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della psiche, paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate? SE SI, INDICARE QUALI:		NO
3. Ha effettuato negli ultimi l2 mesi esami di laboratorio da cui siano emersi valori fuori dalla norma? SE SI, INDICARE QUALI:	SI	NO
4. Assume regolarmente medicinali o ne ha assunti negli ultimi dodici mesi? SE SI, INDICARE QUALI:	SI	NO
5 Ha fatto uso regolare e continuativo, o ne fa attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcoolici?	SI	NO
6. Gode di pensione per malattia od invalidità o ne ha fatto richiesta? SE SI, INDICARE QUALE:	SI	NO
7. Le è mai stata declinata, rinviata o accettata a condizioni aggravate una proposta di assicurazione sulla vita, di invalidità o di malattie gravi?	SI	NO
8. E' attualmente titola re di una polizza di assicurazione (vita, invalidità o malattia) o ha proposte in corso di perfeziona mento?	SI	NO
9. Costituzione: ALTEZZA: CM PESO: KG		<u> </u>
10. Pressione arteriosa: PRESSIONE ARTERIOSA: MIN MAX		

gallerie, a torri e/o a piatta forme di trivellazione, missioni umanitarie, attività subacquea, speleologia, competizioni con veicoli a motore o natanti, uso di deltaplano, parapendio e/o ultraleggeri, paracadutismo, alpinismo, bob,sport di combattimento [boxe, savate, lotta] e sport estremi in genere).	
SI NO In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli sul tipo di attività professionale e/o sportiva svolta:	
AVVEDTENZA. La diabianazioni non varitiona inagatta a natioanti non dal coggetto logitti noto a famina la informazioni	_
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.	

Firma

La sua attività professionale e/o sportiva la espone a particolari pericoli? (es. contatto con sostanze chimiche, esplosive, radioattive, venefiche e/o tossiche oppure contatto con condutture di alta tensione e/o accesso ad impalcature, a miniere,

Dichiarazioni sull'attività Professionale / Sportiva

Data e luogo _____



PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2018

		Spazio riservato alla Banca
IL SOTTOSCRITTO		nato il
a	e residente a	
prov CAP		
Indirizzo		
Codice Fiscale	Tipo documento	n° luogo d
rilascio	prov dat	a professione
	to n importo richiesto/residuo	Durata residua,
in mesi, alla data di decorrenza della polizza	presso Banca	filiale cod
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente	e), ha stipulato una polizza di assicurazione a premio ur	nico a cui possono aderire facoltativamente
i clienti persone fisiche che stipulano o hanno st	tipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento o	della sottoscrizione del presente modulo di
adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipe	endente pubblico così come definiti nelle condizioni di assicurazione.	Ai fini della presente polizza collettiva sonc
parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno ur	n contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed i dirigenti.	
La polizza offre le seguenti garanzie che costitu	iscono un unico pacchetto:	
	so di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la co pitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto;	orresponsione al Beneficiario di una somma
periodo contrattuale, dal quale derivi una invali-	ANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un info idità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 6 linea capitale alla data dell'evento relativo al finanziamento contratt	50% della totale, la corresponsione di una
una inabilità temporanea in misura totale della ca	TUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malat apacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica per il periodo d i una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate	li inabilità e comunque entro i limiti stabilit
	CARATTERISTICHE CONTRATTUALI	
	nziamento, comprensivo dell'eventuale premio finanziato) a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il anziamento.	premio può essere finanziato ed in tal
PREMIO UNICO FINANZIATO SI NO	IMPORTO TOTALE * €	di cui:
garanzia A €, garanz	zia B €e garanzia C €	-
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €	di cui:	
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €	COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,00	
DECORRENZA	SCADENZADUR	ATA (in mesi)
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o te	estamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indennizzi, relativi al	le garanzie B e C viene effettuato a
favore dell'Assicurato.		
* Il nremio è indinendente dall'età e dal sesso		

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSITT_ 052018:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario s a n i t a r i o lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;

a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 − 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del docu	mento 22.05.2018		POLIZZA COLLETTIVA N		
				Spazio riservato alla Banca	
IL SOTTOSCRITTO				nato il	
a	e residen	te a			
prov					
Indirizzo				n° sesso età	
Codice Fiscale		Tipo doc	cumento	n° luogo	
di rilascio		•	data	professione	
in qualità di richiedente/titolare del finan			duo	Durata residua,	
in mesi, alla data di decorrenza della poli	zza	presso Banca		filiale cod	
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito facoltativamente i clienti persone fisiche presente modulo di adesione, l'attività d polizza collettiva sono parificati ai lavora La polizza offre le seguenti garanzie che A TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTI pari all'ammontare del debito residuo in B INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE periodo contrattuale, dal quale derivi ur somma pari all'ammontare del debito residuo in C INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DI derivi una initi dalle condizioni contrattua ancora scadute;	e che stipulano o hanno i lavoratore autonomo o tori autonomi, quanti ha e costituiscono un unico E. In caso di decesso de linea capitale al momen E DERIVANTE DA INFOR na invalidità totale e pe iduo in linea capitale al la totale della capacità	o stipulato un contratto di finanziame o dipendente pubblico così come defir anno un contratto di lavoro subordina pacchetto: Il'Assicurato nel corso della durata conto dell'evento relativo al finanziamente riconosciuta di grado pari o la data dell'evento relativo al finanzia data dell'evento relativo al finanzia data dell'evento relativo al finanzia al attendere ad un'attività lavorativa di attendere ad un'attività lavorativa	ento e che svolgono, al niti nelle condizioni di asto a tempo determinato ntrattuale, la corresponsto contratto; subisca un infortunio o o superiore al 60% della mento contratto; ortunio o una malattia la generica per il period	momento della sottoscrizione de ssicurazione. Ai fini della presente ed i dirigenti. ione al Beneficiario di una somma manifesti una malattia durante i a totale, la corresponsione di una nel periodo contrattuale dai qual lo di inabilità e comunque entro	
		ARATTERISTICHE CONTRATTUALI			
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € (coincidente con l'importo erogato/residuo II premio complessivo, il cui onere econ caso lo stesso sarà aggiunto all'importo PREMIO UNICO FINANZIATO GI garanzia A €	del finanziamento, compomico è a carico dell'As del finanziamento. NO IMP	sicurato, è dovuto dal Contraente tran			
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €					
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €		_COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,0	00		
DECORRENZA	SCADENZA		DURATA (in n	DURATA (in mesi)	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legio favore dell'Assicurato.	ttimi o testamentari deli	l'Assicurato. Il pagamento degli indeni	nizzi, relativi alle garanz	rie B e C viene effettuato a	

* Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSITT_ 052018:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate:

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute. Luogo e data _ Firma L'Assicurato delega irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 e anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi professionista o ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti. Luogo e data Firma lo sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al Fascicolo Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento Art. 1.12 Recesso dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione; Art. 2.2 Rischio di morte; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza Art. 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Inabilità temporanea totale derivante da malattia durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.5 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi. Luogo e data _____ Firma



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



PRESTITO PLUS (LAVORATORE AUTONOMO)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22	2.05.2018	POLIZZA COLLETTIVA N	
		Spazio riservato alla Banca	
IL SOTTOSCRITTO		nato il	
prov CAP			
Indirizzo			
Codice Fiscale	Tipo docu	ımento luogo d	
	•	data professione	
	n importo richiesto/resid	duo Durata residua,	
in mesi, alla data di decorrenza della polizza	presso Banca	filiale cod	
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente),	ha stipulato una polizza di assicurazio	one a premio unico a cui possono aderire facoltativamente	
i clienti persone fisiche che stipulano o hanno stip	pulato un contratto di finanziamento e che svolgono	, al momento della sottoscrizione del presente modulo d	
adesione, l'attività di lavoratore autonomo o diper	ndente pubblico così come definiti nelle condizioni di	assicurazione. Ai fini della presente polizza collettiva sono	
parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un	contratto di lavoro subordinato a tempo determinato	o ed i dirigenti.	
La polizza offre le seguenti garanzie che costituiso	cono un unico pacchetto:		
	di decesso dell'Assicurato nel corso della durata cor itale al momento dell'evento relativo al finanziament	ntrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma to contratto;	
periodo contrattuale, dal quale derivi una invalid		subisca un infortunio o manifesti una malattia durante i o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una mento contratto;	
una inabilità temporanea in misura totale della cap	pacità ad attendere ad un'attività lavorativa generica	nio o una malattia nel periodo contrattuale dai quali deriv per il periodo di inabilità e comunque entro i limiti stabilit alle singole rate del finanziamento e non ancora scadute;	
	CARATTERISTICHE CONTRATTUALI		
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE €	ziamento, comprensivo dell'eventuale premio finanziato)		
` '	a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tra	amite bonifico. Il premio può essere finanziato ed in tal	
PREMIO UNICO FINANZIATO SI NO	IMPORTO TOTALE * €	di cui:	
garanzia A €, garanzia	a B €e garanzia C €		
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €	di cui:		
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €	COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 15,0	00	
DECORRENZA	SCADENZA	DURATA (in mesi)	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o tes	stamentari dell'Assicurato. Il pagamento degli indenr	nizzi, relativi alle garanzie B e C viene effettuato a favore	
dell'Assicurato.			
* Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.			

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSITT_ 052018:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario s a n i t a r i o lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;

a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 − 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 421 03500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015